



Istituto Comprensivo Statale

"Crosia Mirto"

Via della Scienza, 26 – 87060 Crosia Mirto (CS)



☎ 0983.42309 – 📠 0983.485084 – ✉ csic8ar007@istruzione.it – ✉ csic8ar007@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico: csic8ar007 – Cod. Univoco: UFAHDT - C.F. 87002280789 – www.iccrosiamirto.edu.it

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - -CROSIA
Prot. 0001068 del 06/02/2022
IV (Uscita)

CROSIA, 06/02/2022

**AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO
dell' I.C. di CROSIA**

**AI DOCENTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLASECONDARIA DI I GRADO
dell' I.C. di CROSIA**

A TUTTO IL PERSONALE ATA

**ALL'ALBO
AL SITO WEB
AGLI ATTI**

**OGGETTO: Decreto-legge N. 5 del 04/02/2022 contenente misure urgenti in materia
di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle
attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo**

Si comunica ai soggetti in indirizzo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale nr. 29 il Decreto-Legge di cui all'oggetto, con decorrenza degli effetti a partire dal 05 febbraio 2022

Con la presente si trasmettono in allegato i seguenti documenti:

- ✚ **D.L. N. 5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio** del corrente anno contenente le nuove misure di gestione dei casi da SARSCoV-2 a scuola;
- ✚ **la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022;**
- ✚ **All. A - (Grafiche – Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria –e Scuola Secondaria di I Grado)** relativo alle nuove disposizioni per la gestione dei casi positivi in ambito scolastico alla luce del decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 – “misure urgenti in materia di certificazioni verdi covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

Si prega di prenderne visione e si rimanda, per un quadro più esaustivo, anche alla sezione del Ministero dell'Istruzione contenente le FAQ, che sono state aggiornate

Scuola, le misure per la gestione dei casi di positività - Sintesi - Scuola, le misure per la gestione dei casi di positività - Sintesi – Miur
contenente una sintesi delle nuove misure per la gestione dei casi di positività.

Si esplicita, altresì, che:

- Le mascherine FFP2 saranno fornite gratuitamente dalla scuola, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4" e della Nota N. 110 del 01/02/2022;
- Si potrà accedere alla *gratuità dei tamponi* secondo le modalità previste nel dispositivo dirigenziale Prot. N. 975 del 03/02/2022 e presente sul sito al seguente link:

<https://www.iccrosiamirto.edu.it/joomla/images/gen22/Modalit%C3%A0%20operative%20x%20gratuit%C3%A0%20tamponi%20antigienici%20-%20D.L.%20n.%204%20del%2027.01.2022-signed.pdf>

- I tamponi autosomministrati dovranno essere sempre accompagnati da autocertificazione, ed al rientro da quarantena è necessario esibire tampone antigenico effettuato in farmacia o presso altri centri autorizzati;
- Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- Le Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione COVID-19, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 35309/2021, devono essere rilasciate da:
 - medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
 - Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Nella certificazione dovranno essere contenuti i seguenti dati:

- dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
 - dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105" - data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura: "certificazione valida fino al _____";
 - dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
 - Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
 - Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto per tutti, alunni, personale scolastico e visitatori, di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse